

**“PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE - SERVIZIO
TAGESMUTTER”**

Art. 1

Finalità

1. Il comune sostiene il "nido d'infanzia – servizio *Tagesmutter*" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio **provinciale**, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il sostegno si concretizza nell'erogazione di un sussidio orario alle famiglie, diretto alla copertura, anche parziale, del costo sostenuto per la fruizione del servizio.

2. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune con i seguenti requisiti cumulativi

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;

e che fruiscano il servizio:

- a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa;**
- b) per almeno 40 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino.**
- c) per un massimo di 80 ore per mese.**

Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni.

Art. 3

Modalità di calcolo del sostegno

1. Allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f), della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime, il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene **mediante l'utilizzo dell' "indicatore della situazione economica equivalente" (di seguito I.S.E.E.)**.
3. **Il sussidio orario va da un minimo pari al contributo orario, fissato annualmente, erogato dalla Provincia al Comune per ora bambino in corrispondenza di un valore di I.S.E.E. uguale o superiore ad euro 25.000,00, ad un massimo pari a 6/5 (sei quinti) del contributo orario, fissato annualmente, erogato dalla Provincia al Comune per ora bambino per un valore di I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00.**
4. Per tutti gli altri valori I.S.E.E. compresi tra € 10.000,01 e € 24.999,99 il sussidio è calcolato in proporzione con la formula indicata in allegato **A)** da adeguare in base al contributo stabilito annualmente dalla Provincia Autonoma.
5. **In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite dal bambino.**
6. In assenza di contributo provinciale il Comune provvederà a fissare un minimo e un massimo del contributo orario per ora bambino.
7. Tale sussidio potrà essere diminuito proporzionalmente a seconda dei limiti stanziati a bilancio.

Art. 4 – *Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap*

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune nell'erogazione del sussidio potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell'età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di **100** ore;
- aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, **in relazione alle proprie disponibilità finanziarie fino a un massimo del 20%.**

Art. 5 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà:

- come prerequisite: accedere ad un servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da un organismo di cui all'articolo 1 del presente regolamento; l'elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
- presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d'anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e allegando alla stessa l'Indicatore Situazione Economica Equivalente - I.S.E.E del proprio nucleo familiare – che dovrà essere richiesto ad un C.A.F o all'I.N.P.S. se lo stesso non è ancora in corso di validità.

Il comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Art. 6 – Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio

1. Al fine di ottenere l'erogazione del sussidio, la famiglia deve presentare agli uffici comunali competenti, copia della fattura, con allegato un documento dal quale risulti specificata la prestazione fatturata, in modo tale da consentire la verifica del rispetto dei limiti fissati dagli articoli del presente regolamento. In particolare si chiede la presentazione di un prospetto presenze del bambino sottoscritto dalla cooperativa e controfirmato dal genitore.

2. La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro tre mesi successivi alla data di emissione della fattura comporta la revoca del sussidio per il periodo oggetto di fatturazione.

3. Il comune procede alla liquidazione del sussidio entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.

Art. 7

Responsabilità del comune

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, **almeno una volta all'anno**, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione.

Allegato A) al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd
02.04.2007 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. CONOTTER Anthony)

Calcolo della formula

ISEE massimo = 25.0000,00

ISEE minimo = 10.000,00

B = Contributo Massimo = $A * 6/5$

C = Contributo Minimo = $A * 1$

A = contributo PAT

$25.000,00x+y= C$

$10.000,00x+y= B$

Contributo = Valore ISEE $*(x)+y$